



SENT. N. 4.961/2016
R.G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

Composta dai Magistrati:

Dott. Raffaella Genovese

Presidente est.

Dott. Anna Maria Beneduce

Consigliere

Dott. Matilde Pezzullo

Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del
20.6.2016 la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al N° 2696/2011 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA

TRA

, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale
Isola A/7 presso l'avv. Nello Silvestri che lo rappresenta e difende

E

Società Fintecna SPA in persona del suo legale rappresentante p.t. elettiva-
mente domiciliato in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n.54 presso lo avv.Roberto Vitamo-
re che la rappresenta e difende

Nonché

GERAS S.r.l. in in persona dei procuratori speciali, rapp.ta e difesa dall'Avv. Renato Ia-
cona, elett.te dom.ta presso la stessa in Napoli Via S.Lucia n.39.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26/3/2001 l'odierno appellante convenne in giudizio la società Fintecna, quale incorporante la società IRITECNICA SPA, già S.p.A. ILVA, premettendo di essere stato esposto alla inalazione di esalazioni di piombo nel periodo di lavoro dal 12-7-1962 all'1/9/1993; che soffriva sin dal gennaio 1992 di insufficienza renale cronica che lo aveva condotto al trapianto del rene con invalidità permanente del 40%, accertata con sentenza del 24/10/1999 dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'INAIL; che aveva diritto ad ottenere un risarcimento del danno patito ex art. 2087 c.c. dalla società datrice di lavoro, la quale non aveva predisposto le opportune misure di sicurezza al fine di impedire l'avvenuta inalazione di piombo.

Costituitasi, la società convenuta, chiese, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.

Chiese ed ottenne altresì la chiamata in garanzia della società Geras S.r.l., nei cui confronti proponeva domanda di garanzia.

Con sentenza del 21-2-7/10/2010 il Tribunale di Napoli respinse la domanda sulla base di una CTU che esclude la sussistenza di nesso eziologico tra la patologia riferita e l'attività lavorativa svolta.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Della Ragione con ricorso del 2-4-2011 ed ha dedotto l'erroneità della CTU resa in primo grado.

Pertanto, ritenendo accertato il danno e la colpa della società, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel primo grado del giudizio, la parte appellante ha chiesto la nomina di un nuovo consulente tecnico al fine di determinare l'entità del danno subito. La condanna della società appellata al risarcimento di ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, cagionato dal comportamento del datore di lavoro, con vittoria delle spese del giudizio.

Ricostituito il contraddittorio, le parti appellate hanno chiesto, alla luce di varie argomentazioni giuridiche, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza odierna la Corte, dopo aver espletato consulenza tecnica medico-legale, ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

L'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva escluso il nesso di causalità



tra la patologia contratta e l'ambiente di lavoro.

Ha concluso, quindi, chiedendo ammettersi sulla base della prova testi espletata le circostanze dedotte in ricorso, procedendosi poi alla nomina di nuovo C.T.U.

In punto di diritto, appare opportuno ricordare che la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. non è una forma di responsabilità oggettiva, trattandosi di normale responsabilità contrattuale per inadempimento, sicchè, giusta quanto disposto dall'art. 1218 c.c., sul lavoratore che agisce per il risarcimento del danno subito per la dedotta violazione dell'obbligo di sicurezza grava l'onere di allegare e provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale immediato e diretto ex art. 1223 c.c. tra l'inadempimento ed il danno. "Né dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. puo' desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati" (v., tra le altre, Cass., 11/4/07 n. 8710; Cass., 10/6/04 n. 10510; Cass., 26/2/04 n. 11932).

Proprio in quanto non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, il prescritto nesso causale deve intercorrere non tra la prestazione lavorativa ed il danno ma tra quest'ultimo e l'inadempimento, atteso che il nesso causale tra lavoro e danno non è altro che l'"occasione di lavoro" necessaria per la prestazione previdenziale dell'INAIL, la quale non a caso prescinde da qualsiasi responsabilità del datore di lavoro.

Rileva la Corte che gli elementi sui quali nel ricorso di primo grado era fondato l'assunto secondo cui il ricorrente aveva espletato mansioni morbigene, tali da comportare l'insorgenza della patologia diagnosticata, erano stati individuati nell'aver il medesimo lavoratore con mansioni di aggiustatore e manutentore meccanico nel reparto officina meccanica centralizzata, addetto alla riparazione di organi meccanici ed alla produzione di cuscinetti di metallo bianco, composti di una lega di piombo, zinco e stagno, fusa prima in un apposito crogiuolo alla temperatura di gradi 400 e poi versata in appositi stampi. Inoltre il ricorrente avrebbe anche provveduto alla dismissione dei cuscinetti usurati. Sarebbe stato esposto quindi a sorgenti di rischio chimico senza l'adozione da parte del datore di lavoro di sufficienti e necessarie misure di sicurezza.

Ciò detto, rileva la Corte che gli elementi ai quali il ricorrente aveva affidato la prova della natura morbigena delle mansioni espletate e della nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè della sussistenza di un nesso causale tra la patologia diagnosticata e l'attività espletata,



sono stati sostanzialmente confermati dal materiale probatorio acquisito in primo grado tanto da condurre alla nomina di CTU ai fini della verifica del nesso eziologico.

In primo grado la consulenza è stata negativa per il ricorrente, che l'ha contestata, pertanto il Collegio ha ritenuto di procedere a nuova nomina di CTU, allo scopo di verificare la sussistenza o meno di tale nesso eziologico tra le patologie riscontrate e l'esposizione alle esalazioni di piombo, avvenuta nell'ambiente lavorativo.

Il CTU del presente grado l'ha ritenuto sussistente alla luce delle approfondite e convincenti argomentazioni esposte nell'allegata perizia.

Occorre anzitutto ricordare, infatti, che il Della Ragione secondo quanto riferito dal CTU entrò in insufficienza renale cronica nel 1992 come diagnosticato a seguito di ricovero ospedaliero.

Per progressione dell'insufficienza vi fu necessità di attuare dialisi trisettimanali dal febbraio 1995 sino al dicembre 1996, pervenendosi poi al trapianto renale.

Il CTU ha ricollegato poi tale stato patologico a nefropatia da piombo ed ha riferito di varie percentuali di invalidità permanente in relazione ai vari anni e tenuto conto dell'aggravarsi della malattia.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sulla base di un attento esame della documentazione ed approfondita anamnesi, appaiono ben motivate e fondate su corretti presupposti scientifici.

Circa la percentuale di invalidità permanente ci si riporta alle richieste svolte nel ricorso di primo grado, ove si è fatto riferimento alla percentuale del 40%, misura d'invalidità permanentemente accertata con sentenza passata in giudicato anche nei confronti dell'INAIL in sede di riconoscimento di rendita permanente.

Vanno pertanto ritenute corrette le conclusioni del ricorrente di primo grado e le relative quantificazioni del danno biologico e morale, tra l'altro nemmeno contestate.

Va quindi quantificato il danno biologico in euro 111.128,61 ed il danno morale in euro 41.673,23, così per un totale dovuto pari ad euro 152.801,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da corrispondere sulla somma non rivalutata dalla data dell'evento e sulla somma rivalutata dalla data della sentenza impugnata.

Non può accogliersi l'eccezione fatta valere all'udienza del 21/12/2015 volta all'estromissione della GERAS S.r.l. per effetto di accordo transattivo intervenuto nel 2004.

L'eccezione è tardiva, atteso che all'atto della costituzione in giudizio avvenuta il 24/6/2011 nulla in merito è stato dedotto dalla GERAS.



Vanno pertanto condannate entrambe le parti appellate al pagamento della somma precisata.

Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico degli appellati e liquidate come in dispositivo.

Le spese delle CTU svolte in primo e secondo grado vanno poste a carico degli appellati in solido tra loro.

P.Q.M.

La Corte d'Appello così decide:

accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante al risarcimento del danno biologico nella misura di euro 111.128,61 e del danno morale in euro 41.673,23 e per l'effetto condanna gli appellati al pagamento della complessiva somma di euro 152.801,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da corrispondere sulla somma non rivalutata dalla data dell'evento e sulla somma rivalutata dalla data della sentenza impugnata.

Condanna parti appellate in solido al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida per il primo grado in euro 3.000,00 e per il presente in euro 3.500,00, con imputazione all'avvocato dell'appellante.

Pone le spese delle consulenze tecniche svolte sia in primo che in secondo grado a carico degli appellati in solido.

Napoli il 20-6-2016

Il Presidente Estensore

Il funzionario giudiziario,
dott.ssa Melania Cresci

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 28 LUG. 2016

Il Cancelliere
Il funzionario giudiziario,
dott.ssa Melania Cresci